



COMUNE DI CANDIANA

Provincia di Padova

C.F. 80009110281 – P.I. 01039100282 Mail: protocollo@comune.candiana.pd.it
PEC: protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it – tel. 049 5349603 fax 049 5349614

Allegato A)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024

(art. 1, commi 8 e 9 della L. 6.11.2012 n. 190 recante *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

Parte I

Contenuti generali

1. Premessa

In attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito *legge 190/2012*). La *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione e il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione e individuando le carenze politiche nazionali.

2. Il concetto di "corruzione" e i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha un'accezione ampia.

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (arti. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri

di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge

190/2012). Inoltre, a norma dell'art. 19 comma 5 del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), l'ANAC riceve notizie e segnalazioni di illeciti; riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006; salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento;

- la Corte di conti partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012);
- La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione — ANAC (già CIVIT)

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

L'Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti

- con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il *responsabile della prevenzione della corruzione*. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 comma 8 L. 190/2012):

- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

La PA devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazioni contenute nel PNA, il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (gli enti locali anche alla Regione di appartenenza).

Il PTPC reca un nucleo minimo di dati e informazioni che saranno trasmessi in formato elaborabile al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso moduli definiti in raccordo con CIVIT.

3.1. Processo di adozione del PTPC

Secondo il PNA, il P IPC reca le informazioni seguenti:

- data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

3.2. Gestione del rischio

Questo paragrafo del PTPC contiene:

- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di

- corruzione,
- *"aree di rischio"*;
- la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

3.3. Formazione in tema di anticorruzione

Informazioni contenute in questo paragrafo:

- indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della
- formazione;
- individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; - quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

3.4. Codici di comportamento

Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:

- adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

3.5. Altre iniziative

Infine, secondo il PNA, le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

4. La trasparenza

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a *"livello essenziale delle"*

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

In esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (art. 1 co. 35 e 36) il Governo, il 14 marzo 2013, ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la *"trasparenza"* è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la *"pubblicazione"* (art. 2 comma 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 comma 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1 ° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

4.1. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Sentite le associazioni rappresentate nel *Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti*, ogni PA deve adottare un *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* (PTTI) da aggiornare annualmente. Il programma reca le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione* del quale il programma costituisce, di norma, una sezione. Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali.

4.2. Il PTTI dell'ente

A completamento del presente, si allega quale parte integrante e sostanziale PTTI che l'esecutivo ha approvato unitamente al P [PC].

4.3. La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente di lavori, servizi e forniture

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni *all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* (AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'AVCP ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013, oggetto d'apposito comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.

Parte II

I contenuti del Piano

1. Processo di adozione del PTPC

1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

L'esecutivo ha approvato il presente PTPC con deliberazione numero _____.

1.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

Il *Responsabile per la prevenzione della corruzione*, nonché per la Trasparenza (Segretario comunale dr. Ersilio REFFO), ha proceduto alla stesura del Piano, in coordinamento con gli uffici comunali e i responsabili dei servizi.

1.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Data la dimensione demografica contenuta dell'ente, non sono stati coinvolti *"attori esterni"* nel processo di predisposizione del Piano.

1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage *"amministrazione trasparente"* nella sezione ventitreesima *"altri contenuti"*, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

2. Gestione del rischio

2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute *"aree di rischio"*, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

AREA A — acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

AREA B — affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

AREA E — provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa.

2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.

La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione e il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

L'identificazione dei rischi è stata effettuata in coordinamento tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e i responsabili di ciascun servizio interessato.

B. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

L'Allegato 5 del PNA suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

B1 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Per ogni attività/processo esposto al rischio è stato attribuito un valore/punteggio a ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "*stima della probabilità*" (max 5).

B2 Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'Allegato 5 del PNA propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "*l'impatto*" di potenziali episodi di malaffare:

- impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "*l'impatto*" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5);
- impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1;
- impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0;
- impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "*stima dell'impatto*".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività, si procede alla "*ponderazione*". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*".

I singoli rischi e i relativi processi sono inseriti in una "*classifica del livello di rischio*". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento

Il processo di "*gestione del rischio*" si conclude con il "*trattamento*".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, individuare e valutare delle

misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le *"priorità di trattamento"* in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura e all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTI I quale "sezione" del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel P I, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;

- l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di *"blocchi"* non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le *"misure"* specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei successivi paragrafi: 3. Formazione; 4. Codice di comportamento; 5. Altre iniziative (paragrafi 5.1. e seguenti).

Ai fini della misura *"trasparenza"*, e a completamento del presente, come già evidenziato nella Parte I al paragrafo 7.2., si rinvia al P 11 I che si allega quale parte integrante e sostanziale.

3. Formazione in tema di anticorruzione

3.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 n. 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al *Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche* di formazione che redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

Si rammenta che l'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai responsabili addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

3.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i collaboratori cui fare formazione dedicata sul tema.

3.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione. Lo stesso Responsabile per la prevenzione della corruzione svolgerà una costante attività di informazione sulla materia, potendo effettuare incontri formativi, almeno uno all'anno, destinati al personale addetto alle aree a rischio.

3.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione.

3.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

I consueti canali di formazione, ai quali si può aggiungere formazione online in remoto.

3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 3.2.

4. Codice di comportamento

4.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *"con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione"*.

La procedura è stata attivata in data 18.12.2013, senza che siano state presentate osservazioni o suggerimenti. Il Codice di comportamento, in via definitiva, è stato approvato dall'organo esecutivo in data 30.12.2013 con deliberazione numero 129.

Si prevede che negli schemi tipo di incarico, contratto, bando, sia inserita la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

4.3. Ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del codice di comportamento

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

5. Altre iniziative

5.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. Iquater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Tale disposizione potrebbe trovare attuazione attraverso la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi, di tutti i responsabili con cadenza biennale. Va tuttavia considerato che la dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente. In ogni caso, si valuteranno le modalità applicative del principio di rotazione, nell'ambito del processo riorganizzativo avviato con l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni conferite in Unione, imposto ai comuni al di sotto di 5.000 abitanti, e di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: *"L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati, finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni"*.

5.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

5.3. Elaborazione della disciplina degli incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente svolge attività di costante aggiornamento per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione, e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

5.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 — 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 e in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

5.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla nonna è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto dovrà rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

5.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive, in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

– non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

– non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile, all'atto della designazione, sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità delle suddette dichiarazioni.

5.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"* (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA — Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

1. la tutela dell'anonimato, in ogni contesto successivo alla segnalazione, per evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito nel timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incoltato nei soli casi di: a. consenso del segnalante; b. la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione dell'addebito disciplinare avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; c. la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incoltato;
2. il divieto di discriminazione, come le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni

altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione, che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al responsabile sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione. Il responsabile a sua volta valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti per ripristinare la situazione, e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa, e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. E' possibile anche valutare la sussistenza degli estremi per esercitare l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

E' intenzione dell'ente imporre patti d'integrità e protocolli di legalità in sede di gara ai concorrenti.

5.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il sistema di monitoraggio è attivato in seno al *controllo di gestione* dell'ente.

5.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Il sistema di monitoraggio è attivato in seno al *controllo di gestione* dell'ente.

5.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina dei vigenti regolamenti comunali, come previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *"amministrazione trasparente"*, oltre che all'albo online.

Anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito *"amministrazione trasparente"*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati sul sito istituzionale, nell'albo online e nell'albo dei beneficiari, pubblicato annualmente.

5.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del vigente regolamento comunale delle procedure concorsuali.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *"amministrazione trasparente"*.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito *"amministrazione trasparente"*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

5.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione, supportato dall'ufficio segreteria.

Ai fini del monitoraggio i responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

5.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA, l'ente intende pianificare e attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPC, e alle connesse misure. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa avvalersi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

2.3 - ANALISI CONTESTO ESTERNO E INTERNO

2.3.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto in cui opera il comune mira a descrivere e valutare come il rischio corruttivo possa verificarsi a seguito di eventuali specificità dell'ambiente in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o in ragione di caratteristiche organizzative interne.

a) Contesto territoriale e accessibilità.

Il Comune di Candiana è situato nella parte sud della Provincia di PD da cui dista per circa 25 Km.

b) Inquadramento socio economico.

La popolazione di Candiana al 31.12.2021 conta 3.100 unità, in calo rispetto agli anni precedenti, parimenti distribuita fra maschi e femmine,

Struttura economica. L'economia è prevalentemente agricola anche se registra un discreto insediamento produttivo.

c) Corruzione e criminalità.

Un ostacolo di natura culturale nel considerare l'attività di prevenzione della corruzione nelle regioni del Nord è costituito dall'opinione diffusa di operare in un contesto geografico immune dal rischio corruzione. Secondo il Transparency International l'indice di percezione della corruzione 2014, alla luce delle valutazioni degli osservatori internazionali sul livello di corruzione percepito in 175 paesi del mondo, pone l'Italia al 69° posto, al I posto fra i paesi dell'Unione Europea, dato che può influenzare le decisioni di investimento nei diversi paesi. L'indice di percezione della corruzione 2017 ha visto, comunque, l'Italia migliorare la sua posizione arrivando al 54° posto nel mondo su 180 paesi analizzati, scalando parecchie posizioni. Anche in Europa c'è stato un miglioramento, passando dalle ultime posizioni al 25° posto su 31 paesi.

Come evidenziato nella direttiva dell'ANAC n. 12 /2015 un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazione mafiosa, può essere soggetto a rischio maggiore in quanto gli studi sulla criminalità organizzata hanno evidenziato come la corruzione sia uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni malavitose.

Si riportano di seguito le ultime informazioni relative alla provincia di Padova, contenute nella

“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati,

PROVINCIA DI PADOVA

Nella provincia di Padova si registra la presenza di personaggi calabresi affiliati alle cosche “Farao-Marincola” di Ciro (KR) ed alle ‘ndrine di Casabona (KR) e di Strongoli (KR) (radicate nelle province di Crotone e Cosenza) ma anche alle cosche crotonesi “Grande Aracri” e “Dragone” e alla famiglia crotonese dei “Arena-Nicoscia” di Isola di Capo Rizzuto

(KR). Gli stessi reinvestono in loco i proventi delle attività illecite, avvalendosi anche della collaborazione di imprenditori e professionisti locali.

In riferimento all'attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, nella provincia di Padova, sono state eseguite 503 operazioni antidroga e sequestrato narcotico per un totale complessivo di 145,53 kg.. Sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 545 persone⁴.

Sodalizi autoctoni, talvolta in alleanza con soggetti di altre nazionalità (marocchini, moldavi, colombiani, argentini, boliviani, nigeriani e albanesi), hanno dato vita ad organizzazioni criminali, anche multietniche, interessate al traffico di sostanze stupefacenti.

I reati predatori sono prevalentemente ad appannaggio di gruppi scarsamente organizzati, composti sia da italiani che da stranieri.

Alle organizzazioni romene, sinti, albanesi e moldave sono ascrivibili, prevalentemente, le rapine in villa, i furti in abitazioni ed in danno di esercizi commerciali nonché i furti di rame.

Sono invece riconducibili a criminali romeni e italiani i furti perpetrati con la tecnica della "spaccata" ai danni di attività commerciali. Alcuni soggetti, già appartenenti alla "Mala del Brenta", si sono evidenziati per la consumazione di reati contro il patrimonio, in particolare le rapine con l'uso di armi comuni da sparo e da guerra, i furti aggravati in danno di istituti di credito, di laboratori orafi e di centri commerciali.

Inoltre, cittadini dell'est europeo (soprattutto albanesi) e cinesi sono inclini a favorire l'ingresso illegale per finalità di sfruttamento della prostituzione ovvero del lavoro in nero di propri connazionali.

Stranieri provenienti dalla Cina sono dediti anche a introdurre nel territorio nazionale e commercializzare merce contraffatta o non conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea.

Nel territorio si segnalano reati ambientali

Pregresse attività investigative hanno permesso di evidenziare come sia praticato il contrabbando di t.l.e., gestito prevalentemente da cittadini originari dell'Europa dell'est.

PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA

7 gennaio 2019 - Padova - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 1 cittadino italiano responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanza di stupefacente. Nel corso dell'operazione sono stati rinvenuti e sequestrati 500 gr. di hashish.

9 gennaio 2019 - Padova - La Polizia di Stato ha tratto in arresto 1 italiano responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanza di stupefacente. Nel corso dell'operazione, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati 250 gr. circa di marijuana, nonché attrezzatura per la coltivazione della stessa sostanza stupefacente.

28 gennaio 2019 - Limena (PD) - L'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto 2 soggetti di nazionalità romena ritenuti responsabili del reato di tentato furto in abitazione in concorso.

3 febbraio 2019 - Monselice (PD) - L'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 2 soggetti italiani responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso. Nella circostanza, i prevenuti, tentavano di trafugare cavi in rame e materiale ferroso per un peso complessivo di 20 kg. circa che, contestualmente all'operazione, sono stati posti sotto sequestro.

15 febbraio 2019 - Padova - La Polizia di Stato, nel corso di un controllo autostradale, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 1 cittadino marocchino responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanza di stupefacente. Nel corso dell'operazione, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti e sequestrati 2 kg. circa di hashish.

15 febbraio 2019 - Este (PD) - L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 7 soggetti (6 italiani e 1 croato) dei quali 4 sottoposti alla misura cautelare in carcere e 3 a quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. I predetti sono risultati tutti, a vario titolo, responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e ricettazione. I proventi delittuosi sono stimati in 170.000 euro circa.

16 febbraio 2019 - Padova e Venezia - L'arma dei Carabinieri ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini italiani (uno nel frattempo deceduto), responsabili del reato di concorso in rapina a mano armata, ai danni di esercizi commerciali.

21 febbraio 2019 - Padova - La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti (3 albanesi e 1 tunisino), tutti a vario titolo responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, tipo cocaina.

11 marzo 2019 - Legnaro (PD) e Candiana (PD) - L'Arma dei Carabinieri ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 italiani (di cui 1 minorenne) ed

1 tunisino, tutti responsabili del reato di rapina in concorso. Gli indagati, appartenenti ad un sodalizio criminale stabilmente dedito alla commissione di reati predatori, consumavano una rapina aggravata ai danni di un commerciante del luogo, al quale veniva asportata la somma di euro 6.000 in contanti.

31 marzo 2019 - Padova - L'Arma del Carabiniere, a conclusione dell'operazione denominata "*Pandora 2017*", attività investigativa di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha deferito in stato di libertà 34 soggetti (15 albanesi, 10 italiani, 4 tunisini, 2 romeni, 1 brasiliano, 1 tedesco ed 1 ucraino), tutti responsabili, a vario titolo, del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, in concorso. Le investigazioni hanno permesso di raccogliere inconfutabili elementi di reità nei confronti dei predetti. In particolare sono stati rinvenuti e sequestrati 4,7 kg. circa di cocaina, 67,5 kg. circa di eroina e 48 kg. circa di marijuana, in parte rinvenuti all'interno di un'abitazione adibita a raffineria di stupefacente. Nel corso dell'indagine, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 5,6 kg. di marijuana, 1 kg. di eroina e 400 gr. di cocaina.

6 giugno 2019 - Padova - L'Arma del Carabiniere ha deferito in stato di libertà 5 individui (di cui 4 albanesi) responsabili, a vario titolo, del reato di furto in abitazione in concorso, ricettazione, riciclaggio e favoreggiamento personale.

13 giugno 2019 - Padova, Venezia, Reggio Calabria, Milano, Firenze, Bologna, Frosinone e Francia - L'Arma del Carabiniere ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare personale coercitiva nei confronti di 27 soggetti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e di detenzione illegale di armi. L'attività investigativa, condotta in collaborazione con la polizia antinarcoctici colombiana, la U.S. D.E.A. e la polizia nazionale olandese, ha dimostrato l'operatività nel settore, di 4 gruppi attivi nell'importazione dello stupefacente dal Sudamerica, prevalentemente attraverso trasporti via mare, sequestrare complessivamente 250 kg. di cocaina destinati ai mercati lombardi, laziali e veneti, nonché di far arrestare in Colombia, 2 latitanti italiani, destinatari del provvedimento in esecuzione in quanto vertici di uno dei gruppi criminali individuati.

27 giugno 2019 - Selvazzano Dentro (PD) - La Guardia di Finanza ha tratto in arresto 2 cittadini albanesi responsabili del reato di detenzione e spaccio di sostanza di stupefacente. Contestualmente all'arresto sono stati rinvenuti e sequestrati 2,6 kg. di eroina e circa 200 gr. di cocaina.

17 agosto 2019 - Padova - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, una nigeriana responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanza di stupefacente. Nel corso dell'operazione, a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti e sequestrati 6,35 kg di marijuana.

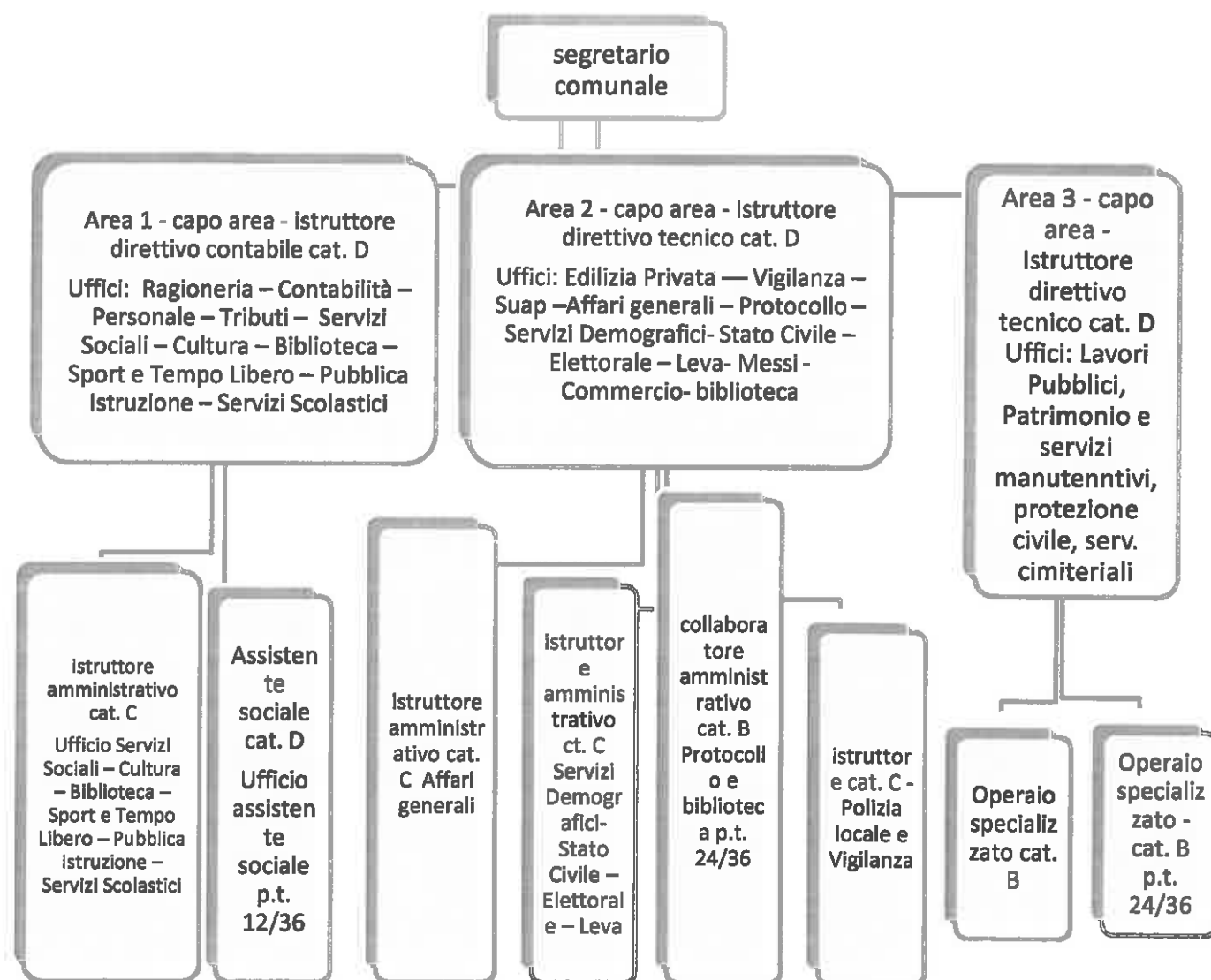
16 ottobre 2019 - Padova, Crotone, Venezia, Vicenza, Treviso, Rovigo e Modena - La Guardia di Finanza e l'Arma del Carabiniere, nell'ambito dell'operazione "*Avvoltoio*", hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 1 soggetto originario della Calabria, accusato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, sulla scorta delle risultanze investigative emerse nell'ambito dell'operazione "*Camaleonte*", che hanno permesso di appurare che le vittime, imprenditori operanti nel territorio veneto, erano risultate vittime di recuperi forzosi di crediti e l'estorsore aveva imposto la mancata riscossione di titoli di credito legittimamente spettanti ai beneficiari, agendo con violenza, minaccia e avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla famiglia 'ndranghetista "*Grande Aracri*". Contestualmente al provvedimento, sono state eseguite 21 perquisizioni tra cui una nei confronti di un professionista padovano indagato per concorso nel reato.

25 ottobre 2019 - Padova e Verona - La Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino turco, responsabile del reato di riciclaggio, poiché trovato in possesso di 25 kg. di manufatti in oro e 75 kg. di manufatti in argento, per un valore complessivo di 1.000.000 di euro e della somma di 36.000 euro in contanti.

28 ottobre 2019 - Padova - La Guardia di Finanza ha tratto in arresto, in flagranza di reato, 4 nigeriani (e deferito in stato di libertà un altro soggetto), responsabili dei reati di detenzione e spaccio di sostanza di stupefacente. Nel corso dell'operazione, a seguito di perquisizione personale e veicolare, atteso il rinvenimento di 20 ovuli contenenti sostanza stupefacente, ed avendo fondato motivo di ritenere che i soggetti occultassero nel proprio organismo ulteriore narcotico, sono stati effettuati mirati esami sanitari che hanno rilevato la presenza di corpi estranei all'interno dell'addome dei 4 arrestati. L'attività, nel complesso, ha consentito di sequestrare 1,9 kg. di eroina e 1,4 kg. di cocaina.

3.2 - CONTESTO INTERNO

. A gennaio 2022 sono in servizio n. 10 unità suddivisi in tre aree funzionali:



2.7 - LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il P.T.P.C. può essere definito come lo strumento preordinato alla gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010.

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle "Tabelle di gestione del rischio" (denominate rispettivamente Allegato 1 e 2) allegate al Piano Sub 1.

Di seguito vengono dettagliatamente descritti i passaggi del processo in argomento, evidenziandone con finalità esplicativa il collegamento con le succitate Tabelle di gestione del rischio.

A) LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal P.N.A.

Questa attività è stata effettuata nell'ambito di ciascuna struttura facente parte dell'assetto

organizzativo del Comune di DUE CARRARE.

Con P.T.P.C. 2015-2017 la mappatura dei processi era stata effettuata con riferimento a tutte le aree che comprendono i procedimenti e le attività che la normativa e il P.N.A. considerano potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. aree di rischio comuni e obbligatorie) ovvero:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n.163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

L'analisi svolta aveva consentito inoltre di evidenziare specifiche aree di rischio, ulteriori rispetto a quelle prefigurate come tali dalla legge.

Tant'è che tale impostazione si è riflessa nelle tabelle di gestione del rischio. Infatti le prime quattro (Tabelle A, B, C, D) sono state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge. La quinta (Tabella E) individua ulteriori ambiti di rischio specifici per il Comune di DUE CARRARE.

In sede di redazione del PTPC 2016 si è provveduto ad estendere la mappatura generale a tutti i processi. Per ciascun processo si è proceduto all'analisi del rischio, individuando le specifiche misure di contrasto. In particolare per i processi che sono stati valutati a rischio alto, ma anche per una serie di processi valutati a rischio medio, si è provveduto ad individuare specifiche misure di prevenzione dal rischio di corruzione.

La mappatura con l'analisi del rischio dei processi dell'Ente viene riportata all'allegato sub 1.

B) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per ciascun processo inserito nell'elenco di cui sopra è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:

- identificazione,
- analisi,
- ponderazione del rischio.

B.1) L'identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati identificati e descritti mediante:

- consultazione e confronto con i Responsabili di settore competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;
- indicazioni tratte dal P.N.A., con particolare riferimento agli indici di rischio indicati nell'Allegato 5 e alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3.

I rischi individuati sono sinteticamente descritti nella colonna "ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO" delle precitate tabelle.

B.2) L'analisi del rischio.

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione. A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del P.N.A. (e successiva errata corrige) che qui si intende integralmente richiamato.

Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- ☒ discrezionalità
- ☒ rilevanza esterna
- ☐ complessità
- ☒ valore economico
- ☐ frazionabilità
- ☐ efficacia dei controlli

L'impatto è stato considerato sotto il profilo:

- ☒ organizzativo
- ☒ economico
- ☒ reputazionale
- ☒ organizzativo, economico e sull'immagine

Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati recependo integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA, di seguito riportati:

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 = nessuna probabilità	0 = nessun impatto
1 = improbabile	1 = marginale
2 = poco probabile	2 = minore
3 = probabile	3 = soglia
4 = molto probabile	4 = serio
5 = altamente probabile	5 = superiore

Per stimare il valore della probabilità e dell'impatto è stato utilizzato prendendo come base le indicazioni, contenute nell'allegato 5 al P.N.A. ed apportando alcune modifiche in ragione delle peculiarità dell'ordinamento locale.

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio).

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25.

Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne "PROBABILITA' ACCADIMENTO", "IMPATTO" e "LIVELLO DI RISCHIO" delle Tabelle di gestione del rischio (allegato 4 P.N.A.).

B.3) La ponderazione del rischio

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO
0	NULLO
INTERVALLO DA 1 A 3	BASSO
INTERVALLO DA 4 A 6	MEDIO
INTERVALLO DA 7 A 15	ALTO
INTERVALLO DA 16 A 25	MOLTO ALTO

C) IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Talvolta l'implementazione di una misura può richiedere delle azioni preliminari che possono a loro volta configurarsi come "misure" nel senso esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad esempio, lo stesso P.T.C.P. è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto finalizzata ad introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- "misure comuni e obbligatorie" o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.C.P.

Va data priorità all'attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Talune misure presentano poi carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

Nelle pagine successive vengono presentate, mediante schede dettagliate, le misure di prevenzione e contrasto da introdurre/attuare secondo la programmazione definita dal presente piano.

Per facilità di consultazione dette misure sono elencate nel seguente prospetto riepilogativo e corredate da un codice identificativo così da consentirne il richiamo sintetico nelle colonne "MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE" delle tabelle di gestione del rischio allegate.

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Trasparenza	M01
Codici di comportamento dei dipendenti	M02
Astensione in caso di conflitto d'interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni	M03
Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti	M04
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice	M05
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage. Revolving doors)	M06
Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici	M07
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	M08
Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)	M09
Formazione del personale	M10
Patti di integrità	M11
Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	M12
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	M13
Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni	M14
Informatizzazione dei processi	M15
Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti	M16
Procedure e formalizzazione dell'iter dei processi	M17
Servizio ispettivo	M18
Potenziamento delle funzioni della conferenza dei Responsabili di settore	M19
Sistema dei controlli interni	M20

Parte III Analisi del rischio

1. Analisi del rischio

A norma della Parte II - capitolo 2 "*gestione del rischio*", si procede all'analisi e alla valutazione del rischio

del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo:

AREA A - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera);

AREA B - affidamento di lavori, servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture);

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni);

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);

AREA E - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa.

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II - capitolo 2 "*gestione del rischio*".

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

A. L'identificazione del rischio

B. L'analisi del rischio

B1 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

B2 Stima del valore dell'impatto

C. La ponderazione del rischio

D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le seguenti 12 attività riferibili alle macro aree A - E.

Nelle schede allegate sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la "*valutazione del rischio*" connesso all'attività. I risultati sono riassunti nella seguente tabella di cui all'Allegato A.3 (vedi foglio excel)

Allegato A al PTPCT 2018/2020 - Matrice del Rischio

Allegato A al PTPCT 2018/2020 - Matrice del Rischio		Indici di valutazione delle probabilità										Valori probabili		Indici di valutazione dell'impatto				Valori Impatto complessive del rischio		Valore approssimato
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Indici di valutazione delle probabilità					Valore economico del processo	Trasparenza del processo		Controlli		A	Indici di valutazione dell'impatto				B			
		Discrezionalità	Imparzialità	Completezza del processo	Valore economico del processo	Trasparenza del processo		A5	A6	B1	B2		B3	B4						
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1	2	2	1	5	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	4					
	2	2	2	1	5	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	4					
	3	4	5	1	5	5	4	4,00	2	1	1	3	1,75	7						
	4	2	2	1	1	1	3	1,67	3	1	1	3	2	3,33	3					
	5	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	1	3	2	3	3					
	6	4	2	1	5	1	4	2,83	1	1	1	5	2	5,67	6					
	7	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	3					
	8	4	2	1	4	1	3	2,83	1	1	1	5	2	5,67	6					
	9	4	2	1	3	1	4	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75	4					
	10	4	2	1	5	1	4	2,83	1	1	1	4	1,75	4,96	5					
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	11	2	5	3	2	1	3	3,33	4	1	1	4	2,5	8,33	8					
	12	2	5	3	5	5	4	4,00	4	1	1	3	2,25	9						
	13	3	5	1	5	4	3	3,83	3	1	1	4	2,25	8,63	9					
	14	2	5	1	4	1	4	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	5					
	15	3	5	3	5	1	3	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	6					
	16	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	1	3	1,75	5,34	6					
	17	5	5	1	5	1	4	3,83	2	1	1	3	1,75	5,83	6					
	18	2	5	3	5	1	4	3,83	2	1	1	3	1,75	5,83	6					
	19	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	6					
	20	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4					
3 - Area provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	21	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96	5					
	22	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4					
	23	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4					
	24	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	4					
	25	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	5					
	26	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	3	1,5	3,25	3					
	27	2	5	1	3	1	1	2,17	3	1	0	3	1,75	3,79	4					
	28	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	5					
	29	2	5	1	3	5	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	6					
	30	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4					
	31	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	6					
	32	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	3	1,75	4,96	5					
	33	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4					
	34	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3					
	35	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3					

4 - Area provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

36	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI E MINORI	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	2
37	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORI E MINORI	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3
38	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORI E MINORI	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3
39	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
40	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
41	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	1	5	1	3	1	1	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	2
42	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	3	1,25	3,54	4
43	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	3,63	1	1	0	3	1,25	4,79	5
44	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38	4
45	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
46	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	3	1,25	3,54	4
47	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	3,50	1	1	0	3	1,25	4,38	4
48	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	3	1,25	3,54	4
49	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54	6
50	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	1	5	1	3	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	3
51	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
52	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
53	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38	4
54	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
55	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
56	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,5	3
57	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71	3
58	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
59	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
60	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	3
61	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13	3
62	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	3	5	1	3	1	2	3,50	2	1	0	2	1,25	4,38	4
63	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	6
64	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,96	5
65	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,33	2	1	1	1	1,25	4,17	4
66	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,17	2	1	1	2	1,5	4,75	5
67	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,17	2	1	1	1	1,25	3,96	4
68	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	2,33	2	1	1	3	1,74	4,96	5
69	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,33	2	1	1	2	1,5	5	5
70	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	6
71	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,33	2	1	1	2	1,5	5	5
72	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	6
73	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13	6
74	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,50	1	1	1	3	1,5	5,25	5
75	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75	5
76	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	2	5	1	3	1	3	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75	5
77	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	2,67	1	1	1	2	1,25	3,33	3
78	ADOZIONE UGUITTANTI MINORI	4	5	1	3	1	3	2,33	1	1	1	2	1,25	3,54	4

5 - Area relativa allo svolgimento di attività
di gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

6 - Area relativa allo svolgimento di attività di controlli, verifiche e sanzioni	79	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	5
	80	CHIAMATA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75	5
	81	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	2	1	5	1	3	2,33	1	1	1	5	2	4,67	5
	82	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	2	1	5	5	3	3,00	1	1	1	5	2	6	6
	83	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	4	2	1	3	1	4	2,50	1	1	1	3	1,5	3,75	4
	84	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25	4
	85	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	86	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	87	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	88	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
7 - Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine	89	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	90	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	4
	91	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	4
	92	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	1	3	2	5,33	5
	93	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2	4,67	5
	94	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,33	4
	95	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	4	5	1	1	1	2	2,33	2	1	1	5	2,25	5,25	5
	96	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	2	1	5	5	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	6
	97	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	2	1	5	5	3	3,00	3	1	1	3	2	6,00	6
	98	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	3	5	3	5	1	3	3,33	3	1	1	3	2	6,67	7
8 - Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine	99	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	3	5	5	3	3,83	3	1	1	3	2	7,67	8
	100	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6
	101	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6
	102	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	3	2	5,67	6
	103	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	1	3	2	7,00	7
	104	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	1	5	1	1	1	1	1,67	3	1	1	3	2	3,33	3
	105	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	1	5	1	1	1	1	1,67	3	1	1	3	2	3,33	3
	106	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	2	1	5	1	2	2,16	2	1	1	4	2	4,16	4
	107	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	3	1	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
	108	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	3	1	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67	5
9 - Governo del territorio	109	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	2	5	3	3	5	4	3,66	2	1	1	3	1,75	5,41	5
	110	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (RANCA)	4	2	1	1	1	4	2,16	2	1	1	4	2	4,16	4

111	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	1	1	5	4	2,83	2	1	1	4	2	4,83	5
112	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	2	1,25	3,51	4
113	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	4
114	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
115	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
116	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
117	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
118	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
119	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
120	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
121	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
122	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
123	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	2
124	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
125	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
126	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	2
127	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	2	1	1,67	2
128	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	1	5	3	1	1	1	2,00	1	1	0	2	1	2,00	2
129	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
130	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
131	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
132	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
133	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
134	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
135	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
136	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
137	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
138	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
139	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1
140	BRANJALAZONE	CHPERUFTI	INTERKUTIM	PERI	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33	1

141	ATTIVAZIONE DI RINNOVARE PRESSIONE ALLA PRESSIONE INTERNO	5	1	1	1	1	1	1	1	1,67	1	1	1	5	2	3,33	3
142	PRESSIONE ORDINARIO SINO AL LUNTORE E T.U. AMBITO F	2	5	1	1	1	1	1	1	1,83	2	1	1	4	2	3,67	4
143	ORDINARIO INIZIATIVE	2	5	1	3	1	1	1	1	2,17	2	1	1	5	2,25	4,88	5
144	ORDINARIO DI RINNOVARE PRESSIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE RINNOVARE	2	5	5	1	1	1	1	1	2,50	3	1	1	3	2	5,00	5
145	ORDINARIO PRESSIONE E PRESSIONE F. RINNOVARE	2	5	5	5	1	1	1	1	3,17	4	1	1	4	2,5	7,92	8
146	RETTARE REGALAZIONE	2	5	1	1	1	1	1	1	1,83	1	1	1	5	2	3,67	4
147	AL CREDITO ALI ALTI (60) TU SUBORDINATO	2	2	1	1	1	1	1	1	1,33	3	1	1	3	2,25	3,00	3
148	CUNTO DI RINNOVARE	2	5	1	1	1	1	1	1	1,83	5	1	1	4	2,75	5,04	5

Scala del rischio	
inferiore a 2	nessun rischio
da 2,00 a 5,99	attenzione
da 6,00 a 6,99	media
da 7,00 a 8,99	alto
da 9,00 a 10	elevato

